

la decisione della divisione d'opposizione che ha respinto l'opposizione proposta dal ricorrente nei confronti della registrazione del marchio denominativo «PROTI SNACK», per prodotti delle classi 5, 29, 30 e 32 — Produzione tardiva di documenti — Potere discrezionale conferito dall'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94 (divenuto articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009)

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *Il sig. Bernhard Rintisch è condannato alle spese.*

(¹) GU C 165 del 9.6.2012.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 ottobre 2013 — Bernhard Rintisch/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Valfleuri Pâtes alimentaires SA

(Causa C-121/12 P) (¹)

[*Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 74, paragrafo 2 — Regolamento (CE) n. 2868/95 — Regola 50, paragrafo 1, commi primo e terzo — Opposizione del titolare di un marchio anteriore — Esistenza del marchio — Prove presentate a sostegno dell'opposizione dopo la scadenza del termine impartito a tale scopo — Mancata presa in considerazione — Potere discrezionale della commissione di ricorso — Disposizione contraria — Circostanze che ostano alla presa in considerazione di prove ulteriori o complementari*]

(2013/C 344/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bernhard Rintisch (rappresentante: A. Dreyer, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente), Valfleuri Pâtes alimentaires SA (rappresentante: F. Baujoin, avvocate)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2011, Rintisch/UAMI — Valfleuri Pâtes alimentaires (T-109/09) con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal titolare di taluni marchi denominativi, comunitari e nazionali, di un marchio figurativo nazionale e di un nome commerciale contenente il termine «PROTI», per prodotti delle classi 5, 29, 30 e 32, avverso la decisione R 1660/2007-4 della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 21 gennaio 2009, recante rigetto del ricorso introdotto contro la decisione della divisione di opposizione che respinge l'opposizione proposta dal ricorrente avverso la registrazione del marchio denominativo «PROTIVITAL», per prodotti delle classi 5, 29 e 30 — Produzione tardiva di documenti

— Potere discrezionale conferito dall'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009]

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *Il sig. Bernhard Rintisch è condannato alle spese.*

(¹) GU C 165 del 9.6.2012.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 ottobre 2013 — Bernhard Rintisch/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Valfleuri Pâtes alimentaires SA

(Causa C-122/12 P) (¹)

[*Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 74, paragrafo 2 — Regolamento (CE) n. 2868/95 — Regola 50, paragrafo 1, commi primo e terzo — Opposizione del titolare di un marchio anteriore — Esistenza del marchio — Prove presentate a sostegno dell'opposizione dopo la scadenza del termine impartito a tale scopo — Mancata presa in considerazione — Potere discrezionale della commissione di ricorso — Disposizione contraria — Circostanze che ostano alla presa in considerazione di prove ulteriori o complementari*]

(2013/C 344/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bernhard Rintisch (rappresentante: A. Dreyer, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente), Valfleuri Pâtes alimentaires SA (rappresentante: F. Baujoin, avvocate)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2011, Rintisch/UAMI — Valfleuri Pâtes alimentaires (T-152/09) con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal titolare di taluni marchi denominativi, comunitari e nazionali, di un marchio figurativo nazionale e di un nome commerciale contenente il termine «PROTI», per prodotti delle classi 5, 29, 30 e 32, avverso la decisione R 1661/2007-4 della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 3 febbraio 2009, recante rigetto del ricorso proposto contro la decisione della divisione di opposizione che respinge l'opposizione proposta dal ricorrente avverso la registrazione del marchio denominativo «PROTIACTIVE», per prodotti delle classi 5, 29 e 30 — Produzione tardiva di documenti — Potere discrezionale conferito dall'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009]

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *Il sig. Bernhard Rintisch è condannato alle spese.*

(¹) GU C 165 del 9.6.2012.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — Pensionsversicherungsanstalt/Peter Brey

(Causa C-140/12) (¹)

[Libera circolazione delle persone — Cittadinanza dell'Unione — Direttiva 2004/38/CE — Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) — Persona che non possiede più la qualità di lavoratore — Titolare di una pensione di vecchiaia — Condizione della disponibilità di risorse sufficienti per non diventare un onere a carico del «sistema di assistenza sociale» dello Stato membro ospitante — Domanda di prestazione speciale in denaro a carattere non contributivo — Integrazione compensativa destinata a completare la pensione di vecchiaia — Regolamento (CE) n. 883/2004 — Articoli 3, paragrafo 3, e 70 — Competenza dello Stato membro di residenza — Presupposti per la concessione — Diritto di soggiorno legale nel territorio nazionale — Conformità con il diritto dell'Unione]

(2013/C 344/43)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Pensionsversicherungsanstalt

Convenuto: Peter Brey

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof — Interpretazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77), come rettificata — Diritto di un cittadino dell'Unione che ha cessato la propria attività professionale di soggiornare più di tre mesi nel territorio di un altro Stato membro — Situazione nella quale detto cittadino percepisce una pensione inferiore al minimo vitale dello

Stato membro ospitante e ha chiesto, per tale ragione, la concessione di un'integrazione compensativa («Ausgleichszulage»), una prestazione speciale in denaro a carattere non contributivo

Dispositivo

Il diritto dell'Unione, quale risulta, in particolare, dagli articoli 7, paragrafo 1, lettera b), 8, paragrafo 4, e 24, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, dev'essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, che, anche per il periodo successivo ai primi tre mesi di soggiorno, esclude in qualsiasi circostanza e in maniera automatica la concessione di una prestazione quale l'integrazione compensativa prevista dall'articolo 292, paragrafo 1, della legge generale relativa alla previdenza sociale (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz), come modificata, a partire dal 1° gennaio 2011, dalla legge finanziaria del 2011 (Budgetbegleitgesetz 2011) a un cittadino di un altro Stato membro economicamente inattivo, poiché quest'ultimo, nonostante il fatto che gli sia stato rilasciato un attestato d'iscrizione, non soddisfa le condizioni per beneficiare di un diritto di soggiorno legale per un periodo superiore a tre mesi nel territorio del primo Stato, in quanto l'esistenza di tale diritto di soggiorno è subordinata al presupposto che tale cittadino disponga di risorse economiche sufficienti per non richiedere detta prestazione.

(¹) GU C 165 del 9.6.2012.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Salzgitter Mannesmann Handel GmbH/SC Laminorul SA

(Causa C-157/12) (¹)

[Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 34, punti 3 e 4 — Riconoscimento di una decisione pronunciata in un altro Stato membro — Situazione in cui tale decisione è incompatibile con un'altra decisione pronunciata anteriormente nel medesimo Stato membro fra le stesse parti in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo]

(2013/C 344/44)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Salzgitter Mannesmann Handel GmbH

Convenuta: SC Laminorul SA